



Prot. n. 23.03021

Ragusa, 24 aprile 2020

Al Signor Presidente del Tribunale  
- Dott. Biagio Insacco -

RAGUSA

*e, per opportuna conoscenza*

A Sua Eccellenza il Prefetto  
- Dott.ssa Filippina Cocuzza -

R A G U S A

Al Signor Direttore dell'Ispettorato  
per la Funzione pubblica  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dott. Michele Palma -

R O M A

Al Signor Presidente della Corte di Appello  
- Dott. Giuseppe Meladiò -

C A T A N I A

*Alle Segreterie Confederali  
Territoriali, Regionali, Nazionali  
FPCGIL - CISL FP - UILPA*

Loro Sedi

*Ai lavoratori dell'Ufficio NEP*  
RAGUSA

**OGGETTO:** “*Estensione orario di accettazione atti presso l’Ufficio NEP Tribunale di Ragusa. Disposizioni di servizio*”.

*Signor Presidente,*

con nota del 21 aprile u.s., *inviataci per conoscenza*, siamo stati notiziati dai lavoratori dell’Ufficio notifiche e protesti di Codesto Tribunale di un ordine di servizio inerente l’estensione dell’orario di apertura al pubblico per l’accettazione ed il deposito degli atti “[...] *la cui mancata urgente notifica potrebbe arrecare grave pregiudizio alle parti;*”<sup>1</sup>

Apprendiamo, di conseguenza ed ulteriormente, dell’emissione di una nota integrativa<sup>2</sup> con cui si rimodulavano gli orari di ricezione dei prefati atti, afferenti alla giornata del sabato.

Ed ancora - *in ultimo* - con provvedimento del 22 aprile 2020, una nuova disposizione di servizio che, *in primo luogo, ratificava* quanto già disposto con le precedenti prescrizioni, *dissertava* in ordine alla dichiarazione di urgenza degli atti in materia civile, ai percorsi procedurali dei medesimi, alla individuazione del soggetto tenuto - *ope legis* - all’attestazione della impellenza in parola e, *successivamente, disponeva* (ad ulteriore modifica) sull’orario di accettazione degli atti in argomento, rifissandone la durata di apertura per, *ben, due ore e trenta minuti* giornalieri<sup>3</sup>.

Nel rammaricarci, innanzitutto, per la mancata informazione - *come prevista dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 7 del CCNL vigente* - posta a fondamento, *peraltro*, di corrette relazioni sindacali<sup>4</sup>, ci sorprende e preoccupa non poco, *in questo momento di emergenza epidemiologica*, la ricaduta *in termini di sicurezza, prevenzione e protezione della incolumità dei lavoratori e dell’utenza interessata*, derivante dalla implementazione degli orari ordinari in parola al solo fine di ottemperare - come *specificatamente indicato* dalla S. V. *Ill.ma* nel preambolo dell’ordine di servizio del 17 aprile 2020 - alla richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa.

---

<sup>1</sup> - Come in epigrafe del provvedimento in parola, emesso in data 17 aprile 2020 ed *in vigore dal 27 aprile p.v.*

<sup>2</sup> - Emanata il 20 aprile 2020.

<sup>3</sup> - In sostanza con una riduzione di, appena, mezz’ora rispetto al precedente ordine di servizio.

<sup>4</sup> - Sul punto, *in ogni caso*, saranno valutate - a cura degli organismi Sindacali Confederali in indirizzo - ogni necessaria ed opportuna iniziativa da adottare a salvaguardia di quanto ribadito contrattualmente e dallo Statuto dei Lavoratori.

Orbene, a prescindere dalla legittimità e comprensione della istanza posta dalla rappresentanza dell'Ordine Forense, **che non poniamo in discussione**; a non voler considerare - *non certo per mancanza di rispetto, quanto per la pressante valenza emergenziale* - le modifiche del provvedimento annuale sull'apertura al pubblico degli uffici NEP (operativo per tutti gli uffici distrettuali) come disposto ritualmente dalla Presidenza della Corte di Appello di Catania, **bensì** riferendoci espressamente alle precise disposizioni ministeriali sul contenimento ed il contrasto al contagio da COVID-19 presso gli uffici della Pubblica Amministrazione e - *per il caso in specie* - per il personale in servizio presso gli Uffici Nep<sup>5</sup>, non possiamo non entrare nel merito della lettera dispositiva di cui al 3° comma, dell'articolo 83 del D.L. 18/2020 (su cui si fonda la Sua disposizione organizzativa) ed osservare quanto appreso esposto, richiamando - preliminarmente ed in toto - le disposizioni enucleate nel D.L. 8 marzo 2020, n. 11<sup>6</sup>, dalle 'Linee guida' del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, prot. m\_dg. DOG 50011 del 10 marzo 2020<sup>7</sup>, nonché nel c.d. decreto 'Cura Italia'<sup>8</sup>.

Come è noto il titolo dell'articolo in argomento - in relazione, appunto, all'emergenza epidemiologica (al fine di contenerne gli effetti), regola le modalità procedurali, **di cui tener conto**, in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Il comma terzo, in questione, assolve alle necessità di perimetrazione della casistica di attività che non risultano sospese o rinviata d'ufficio, stante la peculiarità delle materie trattate, puntualizzando espressamente - *tuttavia, sub lettera a)* - le specificità valenti per superare i vincoli di differimento, di cui ai due precedenti comma, sancendone l'indifferibilità e l'urgenza.

Le fattispecie che vi rientrano sono esplicitamente individuate, epperò al fine di abbracciare le molteplici situazioni in cui è possibile individuare una legittima indilazionabilità, la parte finale della precitata lettera, conclude annoverando (con la locuzione avverbiale '**in genere**') "... tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti."

È fondamentale a questo punto precisare che questi ultimi procedimenti, non essendo dotati di proprio della caratteristica dell'impellenza, 'devono essere dichiarati urgenti'.

Alla luce di quanto fin qui enunciato, nessuna eccezione potrà essere mossa verso la ragionevole richiesta avanza dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ragusa, anzi, preme sottolineare come i Funzionari e gli Ufficiali giudiziari hanno - da sempre - ottemperato con scrupolo e diligenza alla ricezione ed esecuzione degli atti attinenti ai casi improcrastinabili e, nella nota rivolta al dirigente dell'Ufficio NEP di cui in premessa, nulla - pertanto - hanno eccepito sulla liceità del quesito in parola, avanzando soltanto richiesta di chiarimenti, stante la discrasia tra la lettera del testo normativo e la disposizione di servizio de quo.

---

<sup>5</sup> - (cfr.) Circolare 12 marzo 2020, prot. m\_dg\_DOG.0003490; Circolare 20 aprile 2020, prot. m\_dg\_DOG.0005040 del Direttore Generale A. Leopizzi.

<sup>6</sup> - (v.) Segnatamente al 2° comma dell'articolo 2, lettere a), b) e c);

<sup>7</sup> - Segnatamente il comma 6, relativo agli '**Accessi da parte di utenza esterna**'.

<sup>8</sup> - (v.) D.L. 17 marzo 2020, n. 11.

Difatti, tanto l'istanza in parola, quanto la corrente puntualizzazione, pongono l'attenzione sulla necessità certificativa della “*dichiarazione di urgenza*”, o per dir meglio - stante il provvedimento emesso dalla *S.V. Ill.ma* - sulla individuazione del soggetto preposto ad attestare l'urgenza per consentire l'ammissione alla esecutività dell'atto proposto, nonostante - *anche a parere degli scriventi* - la norma appare di lapalissiana chiarezza.

Infatti, come espressamente steso a chiusura della lettera a) del 3° comma dell'articolo 83, “[...] la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

Nulla d'altro, pertanto si può aggiungere a quanto specificatamente espresso dalla disposizione di legge in parola, infatti la perspicuità della locuzione non richiede alcuna interpretazione o diversa dissertazione, che va intesa ed applicata come espressamente disposto dal legislatore, *che individua nel magistrato* - in base al diverso stadio in cui si trova la causa civile - l'unico soggetto abilitato (e preposto giuridicamente) alla predetta attestazione, in ragione - peraltro - della garanzia di terzietà ed omogeneità di giudizio legata al ruolo, peculiarità questa, che mai potrebbe essere posta in capo ad un lavoratore, pur scrupoloso e professionale.

D'altra parte - qualora si volesse diversamente ammettere, proprio per il contesto dell'emergenza, la rotazione del personale in presidio renderebbe diversificata la valutazione dell'urgenza, in quanto caratterizzata da aspetti discrezionali soggettivi e non oggettivi, vanificando l'uniformità della valutazione<sup>9</sup>.

Per tali ragioni

### *C h i e d i a m o*

alla *S.V. Ill.ma* la revoca degli ordini di servizio emanati (come sopra evidenziati) valutando, opportunamente, di disporre l'eventuale individuazione di un magistrato preposto all'adempimento della dichiarazione di urgenza per gli atti per la cui mancata urgente notifica potrebbe arrecarsi grave pregiudizio alle parti, ritenendo, pertanto, il personale Unep, esclusivamente, materiale esecutore della disposizione del giudice.

In ultimo, non certo per importanza - stante l'imminenza della delicata “fase due”, al fine di non farci cogliere impreparati nella delicata gestione dei flussi di personale ed utenza che, sin da ora, si lavori per una attenta pianificazione di procedimenti e di misure di prevenzione che conducano definitivamente fuori dall'emergenza epidemiologica, di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini in quella che dovrà essere una graduale ripresa dell'attività lavorativa e ciò impone, inevitabilmente, una accorta valutazione di tutte le misure da porre in essere.

---

<sup>9</sup> - Valutazione che, nondimeno, potrebbe essere rimessa alla stima del procuratore di parte, poiché - comprensibilmente - interessato, né mai potrebbe essere posta in una condizione di “*contrattabilità*” con persona diversa dal Magistrato.

Pertanto, anche alla luce del Protocollo di intesa per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL, CISL e UIL il 3 aprile u.s.<sup>10</sup>, gli scriventi delegati delle OO.SS. territoriali, colgono l'occasione per

### ***Richiedere***

l'attivazione del previsto confronto (anche nella forma della videoconferenza) al fine di condividere informazioni e azioni utili a contemperare l'esigenza di tutela del personale e dell'utenza, con quella di assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Al riguardo si segnala - allo scopo di scongiurare sovraffollamento della struttura centrale e delle sedi distaccate del Palazzo INA ed ex Sip - l'opportunità di valutare l'adozione di forme di 'co-working' presso le sedi giudiziarie soppresse del circondario, permettendo - in tal modo - ai lavoratori residenti in prossimità di esse strutture, lo svolgimento della propria attività lavorativa anche in alternativa e/o affiancamento del lavoro agile.

Infine per quanto attiene alle esigenze di sicurezza del personale e, specificatamente del personale Unep, stante l'autorizzazione per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale - come ribadito dalla S.V. Ill. ma nella nota del 22 aprile u.s. si confida nella celere distribuzione dei predetti, considerato che, quest'ultimi, risultano non approvvigionati se non con presidi acquistati personalmente.

Si invita inoltre, considerata la pregressa condizione di autoquarantena adottata dalla dirigente dell'ufficio Nep, di voler compulsare l'ASP territoriale per la sottoposizione di screening epidemiologici e dei test sierologici qualitativi sul personale in servizio.

Distinti ossequi.

FP CGIL

*Campo*

CISL FP  
RAGUSA SIRACUSA

*Scrofani*

UILPA  
RAGUSA SIRACUSA

*Cassibba*

---

<sup>10</sup> - che al punto 1) conviene ""sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del protocollo...;""